

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 13 settembre 1955 concernente l'azione di risanamento
del suolo e dell'abitato

(del 10 novembre 1955)

La vostra Commissione della Gestione ha dedicato particolare attenzione al messaggio governativo nel quale si tratta un problema non nuovo a questo Gran Consiglio. Infatti, a più riprese, discutendo e preventivi e consuntivi del Dipartimento igiene, parecchi onorevoli Colleghi non solo avevano espresso la loro convinzione che effettivamente i crediti assegnati a quel Dipartimento per l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato erano insufficienti, ma avevano altresì chiesto al Dipartimento che volesse studiare un nuovo progetto, il quale, tenendo calcolo delle esperienze ormai acquistate in base alle vigenti norme stabilite dal decreto legislativo del 1947, codificasse i criteri adottati nell'assegnazione dei sussidi, eventualmente li aggiornasse e migliorasse, in modo da garantire la continuazione di questa importante e salutare opera con metodi efficienti e con rapidità di soluzioni.

Per poter emettere un giudizio oggettivo su questo importante oggetto dobbiamo tener presente sia l'urgenza del bisogno di risanamento delle abitazioni rurali, sia l'imponenza di quanto è stato realizzato nel breve spazio di sette anni, da quando cioè è in vigore il decreto legge che ha dato avvio a questa azione. Sull'urgente necessità di risanamento gli onorevoli Colleghi — oltre ad aver conoscenze ed esperienze personali — furono periodicamente informati da precedenti messaggi. Sono inoltre certamente a conoscenza del dettagliato rapporto finale steso dal Dipartimento igiene nel 1950 a proposito dell'azione di accertamento dello stato igienico delle abitazioni rurali nel nostro Cantone.

Impressionanti ed eloquenti sono infatti le numerose statistiche, dalle quali risulta il lamentevole stato in cui versano centinaia e centinaia di case in numerosi villaggi, spesso del tutto sprovvisti delle più rudimentali attrezzature igieniche.

L'imponenza e la serietà delle realizzazioni dei primi sette anni è sinteticamente riassunta nel messaggio in esame: 623 casi furono decisi per un importo di oltre 11 milioni e mezzo di franchi, con una media annuale di 1.650.000,— franchi di lavori: il che significa che lo Stato ha in media sussidiato l'azione con una spesa di 300.000,— franchi all'anno.

Premessi questi rilievi, che vorrebbero indicare quanto giustificata sia la domanda da parte del Consiglio di Stato, per l'aumento della somma annualmente prevista a tale scopo, ci permetteremo ora d'illustrare brevemente il messaggio governativo. Lo stesso propone in sostanza due importanti cambiamenti. Dapprima che il credito annuo destinato al sussidiamento dell'opera venga portato dagli attuali 100.000,— franchi, evidentemente insufficienti, a Fr. 250.000,—. In secondo luogo il messaggio accompagna il nuovo progetto di decreto legislativo concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato. Il primo punto dovrà essere discusso dal Gran Consiglio in altro momento: infatti, per ragioni pratiche, la somma da destinare al sussidiamento dell'azione verrà stabilita di anno in anno in sede di preventivo del Dipartimento igiene, per cui gli onorevoli Colleghi avranno la possibilità ogni anno di esprimere la loro opinione al riguardo e consigliare eventualmente modifiche alla cifra proposta dal Consiglio di Stato. A questo punto ci sia permesso di accennare, in seguito alle esperienze fatte, come la somma indicata dal messaggio governativo (250.000,— franchi) rappresenti il minimo che lo Stato deve sopportare per

un'azione tanto urgente per non pregiudicare i risultati finora ottenuti e per garantirne altri e più cospicui in futuro. Per il momento codesto Gran Consiglio è chiamato a decidere sul progetto di decreto legislativo che le esperienze e la stessa evoluzione economico-sociale del Cantone rendevano improrogabile.

Come ricordato nel messaggio, a far data dal 1953 anche la Confederazione ha ritenuto opportuno istituire un'azione di risanamento, limitata però alle zone di montagna. In applicazione a tale azione federale codesto Gran Consiglio ha creato a suo tempo speciali ordinamenti con i relativi crediti. Questa provvidenziale azione della Confederazione ha creato nel nostro Cantone una certa disparità di trattamento fra le diverse zone di montagna e del piano, per il semplice fatto che, nel nostro Cantone, le deficienze d'attrezzature igieniche o sanitarie degne di questo nome, ancor nel nostro secolo del progresso e della tecnica, si riscontrano dappertutto e non soltanto in montagna. Con l'attuale decreto, fra altro, si vuole appunto eliminare al massimo le disparità lamentate così da intensificare in ogni parte del Cantone questa importante opera tanto necessaria.

Premesso ciò, ci permettiamo passare in rapida rassegna i più importanti articoli del progetto.

L'art. 4 stabilisce chi potrà beneficiare dei sussidi: parecchio di quanto previsto in questo articolo rimane da precisare in sede di regolamento.

La Vostra Commissione della Gestione è dell'avviso che si dovrebbe usare una certa larghezza di vedute per quel che concerne il criterio di estimazione delle condizioni finanziarie delle famiglie numerose o dei villaggi che dovessero presentare una certa ripresa demografica ed economica. All'ultimo capoverso di questo articolo, la Commissione, d'accordo con il Dipartimento, propone di portare al 70 % il massimo del sussidio complessivo, come del resto già era previsto nel decreto legislativo del 23 dicembre 1947.

L'art. 7 fissa l'importo del sussidio concesso ai privati: degno di speciale attenzione è l'aumento del massimo, che viene portato da 5.000,— a 7.500,— franchi, in considerazione dell'aumento dei costi (mano d'opera, materiale, ecc.). Rilevante pure è la possibilità per lo Stato di concedere prestiti senza interesse: misura, questa, atta a togliere critiche e risolvere situazioni rimaste finora impossibili da affrontare.

Lo stesso articolo demanda al regolamento la fissazione della scala delle aliquote. La Commissione, condivide i criteri generali ultimamente adottati dal Dipartimento, tuttavia si permette suggerire che, nella fissazione della nuova scala, le aliquote vengano aumentate proporzionalmente in modo che si possa arrivare alla concessione del massimo del sussidio previsto in quei casi in cui le circostanze rendono evidente una tale misura. Una scala di aliquote troppo rigida crea fatalmente degli inconvenienti e toglie magari la possibilità di intervenire con efficacia là dove più sentito è il bisogno.

Opportuna è la regolamentazione dei sussidi a favore degli enti pubblici prevista dall'art. 8. Legittima è la discriminazione in favore dei Comuni disagiati. Queste nuove disposizioni sicuramente faciliteranno nei nostri paesi, di modeste condizioni finanziarie, gli ampliamenti o i rifacimenti degli acquedotti comunali o consortili, particolarmente l'esecuzione di fognature, la sistemazione o l'ampliamento di cimiteri comunali, la eliminazione dei letamai, depositi di spazzature o di altre materie maleodoranti nell'abitato o nelle altre immediate vicinanze e la creazione, in loro vece, di piazze o di aree libere di evidente vantaggio per la salute pubblica.

Sugli altri articoli non riteniamo opportuno dover fare particolari commenti; basta affermare che gli stessi regolarizzano e chiariscono in un modo completo l'azione del risanamento evitando con ciò ogni doppia interpretazione e qualsiasi possibile abuso.

Il rapido esame del messaggio e del relativo decreto legislativo vi avrà sicuramente persuasi dell'urgenza e dell'importanza dello stesso. La Vostra Commissione vi propone pertanto l'accoglimento del disegno di decreto legislativo in esame, con la modifica dell'art. 4.

Per la Commissione della Gestione :

Pellegrini A., relatore

Borella A. — Bottani — Ferretti —

Pagani — Pellegrini P. — Pelli P.

— Tatti — Zeli
